

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

		Euro
a)	Lavori a corpo	472.158,18
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	14.000,00
c)	Importo dell'appalto, oltre IVA di Legge	486.158,18

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. – Valore delle premesse

Articolo 2. – Definizioni

Articolo 3. – Oggetto del contratto

Articolo 4. – Modalità di esecuzione del contratto

Articolo 5. – Capitolato Tecnico

Articolo 6. – Normativa applicabile

Articolo 7. – Ammontare del corrispettivo

Articolo 8. – Invariabilità del corrispettivo

Articolo 9. – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Articolo 10. – Domicilio dell'appaltatore

Articolo 11. – Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere
– Rappresentante dell'Appaltatore

Articolo 12. – Direzione del cantiere

TITOLO II – RAPPORTI FRA LE PARTI

Articolo 13. – Consegna dei lavori

Articolo 14. – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Articolo 15. – Penali

Articolo 16. – Sospensione e ripresa dei lavori

Articolo 17. – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Articolo 18. – Ritrovamento di oggetti e materiali e proprietà dei materiali di demolizione

Articolo 19. – Prestazioni in economia

Articolo 20. – Osservanza delle disposizioni normative e retributive

Articolo 21. – Subappalto

Articolo 22. – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere – Misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 23. – Contabilizzazione delle opere

Articolo 24. – Modalità di erogazione del corrispettivo

Articolo 25. – Materiali e difetti di costruzione

Articolo 26. – Controlli e verifiche

Articolo 27. – Conto finale dei lavori

Articolo 28. – Collaudi

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 29. – Cauzione definitiva

Articolo 30. – Assicurazioni

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 31. – Danni

Articolo 32. – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

Articolo 33. – Risoluzione del contratto – Fallimento dell'Appaltatore

Articolo 34. – Giurisdizione e Foro competente

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. – Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 36. – Trattamento fiscale

Articolo 37. – Varie

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori in appresso identificati;

FRA

Fondazione 20 marzo 2006 con sede in Torino - P.zza Castello n° 165 - Cod. Fisc./P.Iva 09438920010 in persona del suo Legale rappresentante *pro tempore* dott. Pierpaolo Maza, munito/a dei necessari poteri, domiciliato/a per la carica in, Via n°

E

....., con sede in – Cod. Fisc./P. Iva in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore*, munito/a dei necessari poteri, domiciliato per la carica in
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/che agisce quale mandataria di associazione temporanea di impresa

PREMESSO

- che in data 22 novembre 2007 Fondazione 20 marzo 2006 ha sottoscritto un contratto di gestione del sito Ski Jumping Hotel Pragelato con Blu M.S.V. società cooperativa sociale Onlus;
- che con comunicazione in data 16 febbraio 2010 tale contratto è stato risolto dalla Fondazione 20 marzo 2006 a causa delle gravi inadempienze del gestore;
- che in data 26 gennaio 2010 la Fondazione 20 marzo 2006 ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 cod. proc. civ.*;
- che la relazione peritale è stata depositata in data 3 agosto 2010 con il che le operazioni peritali si considerano definitivamente concluse;
- che l'immobile deve essere ripristinato in tempo utile per l'avvio della stagione invernale 2010-2011, consentendo la selezione di un nuovo gestore;
- che la Fondazione 20 marzo 2006 ha pertanto deciso di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 e 57 2° co. lett. c) e 6° co. d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- che, individuato il soggetto affidatario all'esito della procedura predetta, la Fondazione 20 marzo 2006 ha inteso procedere immediatamente all'avvio dei lavori ai sensi dell'art. 11 9° co. ultimo periodo d.lgs. 163/2006 s.m.i.;

- che il presente contratto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Fondazione 20 marzo 2006 ed il soggetto affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto; si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nel seguito si intende:

a. Opera/Lavoro/Appalto: intervento di ricostruzione funzionale impianti fluidi ed opere accessorie da svolgere nel sito Ski Jumping Hotel di Pragelato (To);

b. sito: Ski Jumping Hotel di Pragelato (To);

c. Committente: Fondazione 20 marzo 2006 che conferisce all'Appaltatore l'incarico di esecuzione dell'Opera;

d. Progettista, soggetto individuato dal Committente per la progettazione dell'Opera;

e. Appaltatore/Impresa: il soggetto affidatario della procedura di selezione che con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a realizzare l'Opera, salvo previo avvio dei lavori;

f. Contratto: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Committente ed Appaltatore l'esecuzione dell'Appalto;

g. Capitolato Tecnico: l'articolato delle norme tecniche relativo all'esecuzione dell'Appalto;

h. Contraenti o Parti: l'Appaltatore ed il Committente;

i. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario;

l. Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili secondo le vigenti leggi;

m. Elaborati Progettuali /Progetto: L'insieme degli elaborati posti a base della procedura di selezione dell'Appaltatore e sviluppati dal Progettista;

- n. Elaborati cantierabili**: L'insieme degli elaborati predisposti dall'Appaltatore in sede di esecuzione del Progetto;
- o. Responsabile del procedimento**: la persona fisica designata dalla Fondazione 20 marzo 2006 ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- p. Responsabile dei Lavori**: la persona fisica incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute ai sensi dell'art. 89, 1° co. lett. c) T.U. 81/2008 s.m.i. che può coincidere con il Responsabile del procedimento;
- q. Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera**: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 89, 1° co. lett. f). s.m.i.;
- r. Direttore dei Lavori**: La persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto;
- s. Direttori operativi** : gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste dall'art. 12 del presente Contratto;
- t. Ispettori di cantiere**: i collaboratori del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori stessi con le funzioni previste dall'art. 12 del presente Contratto;
- u. Direttore di cantiere** : soggetto designato dall'Appaltatore a rappresentarlo e a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all'art. 12 del presente Contratto;
- w. Capo cantiere**: il soggetto incaricato dall'Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto;
- x. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: la persona fisica designata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 T.U. 81/2008 s.m.i.;
- z. Collaudatore/i** : La/e persona fisica/che designate dal Committente con l'incarico di effettuare i collaudi preliminari e finale;
- z1. Parcolimpico srl**: società gestore del sito.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei Lavori citati in Premessa, ossia:

lavori di ricostruzione funzionale impianti fluidi e opere accessorie di cui al sito Ski Jumping Hotel di Pragelato (To).

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente l'Opera secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel Progetto ed in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, come da svilupparsi a cura dell'Appaltatore negli Elaborati cantierabili anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 4° co. del Capitolato Tecnico.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'appalto interviene anche in aree del sito che sono attualmente gestite dalla società Parcolimpico con conseguenti interferenze che importeranno la necessità di curare lo sgombro, la protezione e la ricollocazione di detti locali e degli arredi dei medesimi.

Il Progetto con tutti i suoi allegati ed il Capitolato Tecnico sono stati espressamente accettati dall'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di selezione.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di Contratto:

- a) di aver preso accurata visione del Progetto con tutti i suoi allegati e del Capitolato Tecnico e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali quindi, da consentire una ponderata formulazione del corrispettivo, riportato in Contratto, che si intende comprensivo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture oggetto dell'Appalto;
- b) di assumersi pertanto integralmente la responsabilità dell'esecuzione dell'Opera;
- c) di aver preso conoscenza dei lavori da eseguire;
- d) di aver preso conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche statali, regionali e locali applicabili all'esecuzione dell'Opera;
- e) di aver visitato il sito e in generale la località interessata dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari, ivi comprese cave e discariche, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, che possono influire sulla determinazione del corrispettivo riportato in Contratto;

- f) di ritenere il corrispettivo riportato in Contratto comprensivo tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire l'Opera a regola d'arte;
- g) di aver la disponibilità in loco della mano d'opera necessaria e delle attrezzature e dispositivi necessari ed adeguati per l'esecuzione dell'Opera secondo gli Elaborati progettuali ed il Capitolato Tecnico;
- h) di avere preso visione del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 100 del T.U. 81/2008 s.m.i. anche ai fini della facoltà di cui all'art. 100 5° co. T.U. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore dichiara che sussistono le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori come da verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 5 – CAPITOLATO TECNICO

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico, integrante il Progetto, nonché, degli Elaborati del Progetto medesimo che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, come integrati dagli Elaborati cantierabili sviluppati sulla base delle indicazioni di cui al verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Contratto, da approvarsi a cura della Direzione Lavori.

E' estraneo al Contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo di Progetto.

ART. 6 – NORMATIVA APPLICABILE.

All'esecuzione dell'Opera si applica il D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Titolo IX, XI, XII del D.p.r. 554/1999 s.m.i. e il D.M. 145/2000 s.m.i. ed il T.U. 81/2008 s.m.i.

Al presente appalto si applica anche la normativa di cui all'art. 15 del Capitolato Tecnico salvo i richiami là contenuti che si intendano superati dalle norme richiamate nel periodo precedente.

Il richiamo alle norme di cui sopra si intende effettuato con riferimento al testo vigente alla data del 11 agosto 2010 e risulterà ininfluente l'eventuale modifica successiva o abrogazione, salvo l'espressa previsione di una disciplina transitoria imperativa.

Salvo quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di carattere regolamentare e tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e le Amministrazioni competenti, adeguandosi all'eventuale modifica della medesima in corso d'opera.

ART. 7 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dell'Opera è pari a € oltre Iva di legge, di cui:

- a) € per lavori;
- b) € per oneri di sicurezza;

fatta salva la liquidazione finale delle opere anche ai sensi dell'art. 198 Dpr 554/99 s.m.i.

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto e /o comunque necessarie, secondo quanto chiarito all'art. 5 primo periodo del presente Contratto e art. 1 del Capitolato Tecnico.

Il prezzo convenuto per i lavori affidati è riferito forfetariamente alle opere nel loro complesso ed é comprensivo di tutte le opere, lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate. L'importo complessivo dei lavori può variare tanto in più quanto in meno nei limiti previsti dalle normative vigenti e salvo quanto previsto nel presente Contratto.

Il prezzo di appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e, pertanto, comprendel'esecuzione degli Elaborati cantierabili e l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le

forniture non indicati in Progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere.

Ai fini della contabilizzazione e per la redazione dei documenti contabili relativi all'emissione dei pagamenti verranno utilizzate le incidenze percentuali delle categorie di lavori elaborate dalla Direzione Lavori ed approvate dal Responsabile del procedimento all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Contratto come integrate eventualmente dagli Elaborati cantierabili approvati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 5 primo periodo del presente Contratto e comunque in tempo utile per l'emanazione del primo Sal.

ART. 8 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

L'importo definito all'art. 7 primo periodo del presente Contratto varrà quale prezzo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, definite nei minimi particolari per consegnare le opere come compiute a regola d'arte.

Tale prezzo a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo integrale rischio.

Il prezzo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quanto chiarito nel presente Contratto.

In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- a) tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere ed attività da eseguirsi, nessuna esclusa, e quindi anche la redazione degli Elaborati Cantierabili ai sensi dell'art. 5 primo periodo del presente Contratto;
- b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro e concernente la qualità;

d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'Opera;

e comunque tutte le attività a carico dell'Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto, nel Progetto e nel Capitolato Tecnico.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

Non è ammessa revisione prezzi.

E' altresì espressamente esclusa ai lavori di cui trattasi l'applicabilità dell'art. 1664 1° co. Cod. Civ.

ART. 9 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute ed imprevedibili;
- c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- d) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti, ivi compresi archeologici, impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- e) nei casi previsti dall'art. 1664 2° co. Cod. civ.

Sono ammessi altresì gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro complessivamente considerate e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'Opera. Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

Qualora, ricorrendo uno dei casi previsti nei periodi precedenti, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, avvertito e sentito il Responsabile del procedimento ed il Progettista, operate le

opportune verifiche anche dal punto di vista urbanistico, promuove la redazione di perizia suppletiva di variante, indicandone i motivi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato.

Nessuna variazione o addizione al Progetto Esecutivo può essere in ogni caso introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti del presente articolo di Contratto.

In caso di mancato rispetto di quest'ultima disposizione, l'Appaltatore non avrà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e sarà tenuto alla rimessa in pristino, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Le perizie di variante corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti sono approvate dal Committente, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista per il corrispettivo di cui all'art. 7. Negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del procedimento, sentito il Committente, che dovrà comunque rilasciare autorizzazione per iscritto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste e/o impiegare materiali di specie diversa da quelli previsti nel medesimo, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo del Prezziario Regionale vigente per la Regione Piemonte e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto, ovvero, infine, nel caso in cui sia impossibile utilizzare anche tale criterio, ricavandoli mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel Prezziario Regionale sopra citato ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data della stipulazione del presente Contratto riportati negli stessi prezziari, aggiungendo la percentuale per spese generali ed utili Prevista dal Prezziario Regionale sopra citato.

I nuovi prezzi verranno determinati dal Responsabile del procedimento, tramite la Direzione Lavori, sentito l'Appaltatore. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto al quadro economico, sono approvati dal Committente su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati ed approvati, si applicherà la procedura di cui all'art. 136, comma 5°, D.p.r. 554/99 s.m.i.

Le Parti statuiscono che, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in variante di cui ai primi tre periodi del presente articolo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, salvo quanto stabilito in tema di formazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori e salvo quanto stabilito al periodo successivo.

Se la variante supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi il Committente deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Nel caso di silenzio dell'Appaltatore, si intende manifestata la sua volontà di eseguire la variante che supera il limite agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il Committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 32 del presente Contratto.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare riserva per l'ulteriore richiesta.

Indipendentemente dai casi precedenti, il Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nei documenti di Contratto nel limite di quinto dell'importo dell'appalto determinato come nei periodi precedenti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque entro e non oltre il raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale determinato tenendo conto della somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 32 del presente Contratto.

ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Appalto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in, via n.

Si applica l'art. 2, 1° co. del D.m. 145/2000 s.m.i.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Eventuali comunicazioni dirette ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio eletto come sopra.

ART. 11 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 1° co. del Dm 145/2000 s.m.i., l'Appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il signor/signora

L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Contratto.

In difetto delle indicazioni previste ai periodi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Si applicano l'art. 3, 2° e successivi commi del D.m. 145/2000 s.m.i.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4, 1° co. del D.m. 145/2000 s.m.i., dal momento dell'inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, l'Appaltatore deve assicurare la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4 del D.m. 145/2000 s.m.i., al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri decisionali relativi ai lavori. La procura dovrà essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da Notaio e dovrà consegnata al Committente prima della consegna dei lavori.

Il rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli operatori di qualsiasi titolo e grado non di gradimento del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del rappresentante individuato dall'Appaltatore, qualora non gradito al Committente medesimo. Il rappresentante dovrà essere rimosso e sostituito entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte del Committente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore.

ART. 12 - DIREZIONE DEL CANTIERE

Il Committente provvede alla nomina del Direttore dei lavori e, se del caso, dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori è, fra l'altro, specificamente chiamato a:

- analizzare il Progetto Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 131 Dpr 554/1999 s.m.i.;
- elaborare le incidenze percentuali delle categorie di lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del presente Contratto;
- fornire all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Contratto le indicazioni tecniche per la redazione degli Elaborati cantierabili di cui all'art. 5 primo periodo del presente Contratto oltrechè la calendarizzazione per la loro consegna;
- approvare gli Elaborati Cantierabili di cui all'art. 5 primo periodo del presente Contratto;
- approvare il cronoprogramma da redigersi a cura dell'Appaltatore in ragione dell'organizzazione che il medesimo mette in atto e tenendo conto del termine di consegna dell'art. 14 del presente Contratto.

La Direzione Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni mediante ordine di servizio ai sensi dell'art. 128 1° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i.

Si applicano, per quanto non previsto, gli artt. 123 e 124 del DPR 554/1999 e s.m.i.

Nel caso in cui sia istituito un Ufficio di Direzione lavori e si preveda, quindi, la nomina di Direttori Operativi e di Ispettori di cantiere si applicano gli artt. 125 e 126 del DPR 554/1999 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà provvedere, per proprio conto, a nominare :

- il Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del D.m. 145/2000 s.m.i., che potrà eventualmente coincidere con il Rappresentante dell'Appaltatore di cui all'articolo precedente, le cui responsabilità e compiti sono di seguito precisati;
- il Capo Cantiere quale assistente del direttore di cantiere responsabile della esecuzione delle lavorazioni;
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Committente, per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un ingegnere iscritto all'Albo Professionale con esperienza documentata adeguata alla complessità dei lavori da eseguire. Il Direttore di cantiere, designato dall'Appaltatore, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico di unicità a lui conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti esecutivi di appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, di eventuali cottimi fiduciari, e dell'attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall'Appaltatore.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:

- a) di dare completa collaborazione e disponibilità al "Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera", al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori;
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dal comunicati al Committente;

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dal Committente;
d) di dare tempestiva comunicazione scritta al "Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera", di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, del Capocantiere o del Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, di quanto previsto al presente articolo oltre che dei compiti di legge darà luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori o dal Responsabile del procedimento di tempestiva sostituzione dei responsabili fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione di detto personale avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Il Committente ed il personale dallo stesso incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 26 del presente Contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 13 – CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, il Direttore dei Lavori in via d'urgenza provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all'Appaltatore.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore. Si applica l'art. 130 D.p.r. 554/99 s.m.i.

All'atto della consegna dei lavori, in deroga all'art. 131 Dpr 554/1999 s.m.i., il Direttore dei Lavori offrirà le indicazioni tecniche e fisserà le scadenze della consegna degli Elaborati Cantierabili da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 5 primo periodo del presente Contratto oltrechè e correlatamente del cronoprogramma redatto dall'Appaltatore in conseguenza, tenendo conto della scadenza inderogabile dell'art. 14 del presente Contratto.

Indi il Direttore dei Lavori provvederà ad approvare gli Elaborati Cantierabili ed il cronoprogramma.

Il Direttore dei Lavori provvede altresì all'elaborazione delle incidenze percentuali per la contabilizzazione ai sensi dell'art. 7 del presente Contratto, aggiornando, se del caso, le medesime in conseguenza della redazione e deposito degli Elaborati Cantierabili e alla loro approvazione.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e disporre l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 29 del presente Contratto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere graverà interamente sull'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di collaudo.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree, si applicherà l'articolo 130 7° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, e perdurino oltre 60 giorni, si applica la disciplina prevista nel presente articolo per il caso in cui la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dal Committente.

ART. 14 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori devono avere inizio al momento della consegna anticipata in via d'urgenza.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ivi comprese tutte le attività prodromiche, è stabilito in giorni 75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna. In tale periodo debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 172 1° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 15 - PENALI

Scaduto infruttuosamente il termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 14, l'Appaltatore incorrerà nella penale, di seguito indicata, per ogni giorno naturale di ritardo oltre i termini di cui sopra che sia dovuto a fatti imputabili all'Appaltatore, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Committente qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa:

- € 470 per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'art. 14 del presente Contratto.

Nel caso di mancato adempimento agli ordini di servizio della Direzione Lavori, si applica la seguente penale:

- € 100 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per l'adempimento fissato nell'ordine di servizio.

Tali penali verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione dell'Appaltatore. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento propone al Committente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 34 del presente Contratto.

Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1662 2° co. Cod. Civ., si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento dell'Opera nel tempo prefissato dal presente Contratto e non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione.

ART. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

La sospensione dei lavori è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche che ostacolano oggettivamente la prosecuzione dei lavori, di forza maggiore o di altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Fra questi ultimi può anche annoverarsi la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera purché dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto e non dipenda da errore progettuale.

Le condizioni per la sospensione dei lavori sono verificate dalla Direzione Lavori e la sospensione non può intervenire senza previo ordine del Direttore dei Lavori.

Le sospensioni dei lavori sono regolate dall'art. 133 D.p.r. 554/1999 s.m.i., ad eccezione del 9° co, e dall'art. 24 del D.m. 145/2000 s.m.i., ad eccezione del primo e dell'ultimo comma.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 133, 7° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i.

Nel caso di sospensione parziale, il verbale di sospensione deve indicare le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Anche per la sospensione parziale non è dovuto all'Appaltatore compenso alcuno, salvo quanto stabilito nell'art. 24, 5° co. D.m. 145/2000 s.m.i. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dell'Appaltatore.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, oltre a quelli imposti dalle norme di legge e regolamentari applicabili al caso di specie.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, preve indicazioni e termini forniti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 13 del presente Contratto, ha l'obbligo di redigere gli Elaborati Cantierabili di cui all'art. 5 primo periodo del presente Contratto.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate e di produrre al termine dei lavori l'aggiornamento del progetto "as built".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni di cui ai periodi precedenti sempre e comunque secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza e professionalità.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

In ogni caso si intendono qui richiamati, a titolo indicativo e non esaustivo, e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore i seguenti adempimenti:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri oltre che la fornitura idrica;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, stati di consistenza e testimoniali di stato, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili compresi ogni forma di campione che possono occorrere dal giorno in cui ha avvio la consegna fino al compimento del collaudo;
- e) la predisposizione delle vie di accesso al cantiere;

- f) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
- h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del T.U. 81/2008 s.m.i.;
- i) smaltimento dei rifiuti speciali quali materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi a propria cura secondo le modalità di cui alle vigenti leggi nonché lo sgombero delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati o di quant'altro non utilizzato nelle opere affidate all'Impresa entro 5 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto;
- l) le spese per i collaudi e le prove dei materiali di laboratorio e di officina, con gli onorari dei collaudatori;
- m) gli oneri ai sensi dell'art. 193 d.p.r. n° 554/1999 di cui alle operazioni di collaudo;
- n) le spese per servizi tecnici e d'ingegneria in corso d'opera che non siano di competenza del Committente;
- o) spese per opere di mitigazione ambientale e di salvaguardia dell'ambiente da rumori, polveri e vibrazioni;
- p) spostamento delle canalizzazioni dei pubblici servizi e delle reti tecnologiche;
- q) opere di allaccio e relative procedure, oneri a rimborso;
- r) spese per impianto estintori e segnaletica interna e tvcc.;
- s) sgombero, protezione e ricollocazione dei mobili e delle aree di pertinenza della società Parcolimpico srl nelle aree di interferenza come individuate nell'art. 3 del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento oltre che del Contratto e del Capitolato Tecnico e dei documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, anche mediante il Direttore di cantiere.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo Rappresentante, del Direttore di Cantiere, del Capo Cantiere, del RSPP, degli operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.).

Ai sensi dell'art. 112 D.p.r. n° 554/99 sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese ulteriori ivi previste.

ART. 18 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI E PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

a) Ritrovamento di oggetti e materiali

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione delle demolizioni od altre opere di qualsivoglia tipologia inerente il presente appalto, che a giudizio insindacabile del Committente abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

La proprietà delle opere o degli oggetti di valore o di importanza storica, archeologica, artistica o scientifica (compresi i relativi frammenti) che fossero rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori spetterà per intero allo Stato Italiano, nei casi in cui la legge riconosce al medesimo tale diritto, o al Committente.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione al Committente.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione del Committente.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate dal Committente al fine di assicurare l'integrità ed il diligente recupero degli oggetti.

b) proprietà dei materiali di scavo e demolizione.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono ceduti all'Appaltatore.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo, prima del trasporto a discarica, di rendere visibile, su richiesta della Direzione Lavori, per eventuali controlli a campione, il materiale di demolizione, di informare dettagliatamente il Committente su quantità e qualità.

ART. 19 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

-

- Eventuali economie relative a mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi, nei limiti strettamente necessari, dovranno essere preventivamente pattuite fra le Parti. Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta

efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta relativamente alla mano d'opera. Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente pattuite fra le Parti e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Per la valutazione si procederà secondo le modalità di valutazione delle varianti di cui all'art. 9 del presente Contratto.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

ART. 21 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, previa indicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori che intende subappaltare e delle relative ditte esecutrici e previa autorizzazione del Committente tramite la Direzione Lavori.

Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.

L'Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazione mossa dal Committente in ordine all'esecuzione dell'Appalto, chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, la Direzione Lavori stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Direzione Lavori per le lavorazioni non costituenti subappalto e, in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati allegando il certificato o copia autenticata nei modi di legge di iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L'inosservanza di tale specifico obbligo comporta che sarà negato l'accesso all'area di cantiere e, in casi di persistente violazione, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento dei danni.

**ART. 22 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE –
MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PER LA PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

Si applica il TU 81/2008 s.m.i. e l'eventuale normativa anche regolamentare e tecnica anche sopravvenuta alla stipulazione del Contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Si applica l'art. 36-*bis* D.l. 223/06 convertito in L. 248/2006 s.m.i.

ART. 23 – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Le Parti confermano ed individuano i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto nell'elenco operato dall'art. 156 D.p.r. 554/1999 s.m.i. e si impegnano a tenere, aggiornare, sottoscrivere, per quanto di competenza, ciascuno di questi documenti.

Si applicano altresì gli artt. 157/169 D.p.r. 554/1999 s.m.i., salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto.

Le opere saranno contabilizzate sulla base di incidenze percentuali indicate nelle tabelle redatte ai sensi dell'art. 7 ultimo periodo del presente Contratto.

L'importo per le opere a corpo deve intendersi come importo forfetario onnicomprensivo, fisso ed invariabile «chiavi in mano», riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale e dagli Elaborati Cantierabili successivamente, come chiarito nell'art. 13 del presente Contratto.

L'Impresa, prima della formulazione dell'offerta, ha avuto l'obbligo di controllare le voci e le quantità riportate nelle stime delle opere allegate agli elaborati progettuali. L'Impresa sulla base del risultato di tale verifica, ha formulato l'offerta tenendo conto che il prezzo a corpo compensa anche gli eventuali errori di quantità su singole voci delle stime facenti parte del progetto esecutivo che si dovessero riscontrare in fase di realizzazione dei lavori.

Le spese di misurazione eventuali sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire i tecnici contabilizzatori, gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

ART. 24 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Oltre all'anticipazione di cui all'articolo precedente, durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale relativamente a stati d'avanzamento dei lavori.

Il calcolo degli acconti verrà effettuato sommando gli importi relativi ai lavori. All'importo così determinato andrà sommata la quota percentuale del compenso a corpo per gli oneri per la sicurezza.

Qualora insorgano divergenze tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori in merito alla definizione della percentuale di lavorazioni da allibrare in contabilità, spetterà al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori ogni decisione in merito.

Le rate di acconto verranno liquidate al raggiungimento dell'importo di € 100.000.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni, il Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, ai sensi dell'art. 114 3° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i.

Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei Lavori redigerà lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti (S.A.L.) ed il Responsabile del Procedimento emetterà il relativo certificato d'acconto entro 10 giorni dalla data di maturazione del relativo S.A.L. Il pagamento di detto S.A.L. sarà effettuato entro i successivi 30 giorni.

I materiali e/o forniture approvvigionati per essere incorporati negli impianti, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e presenti in cantiere od in un magazzino dell'Appaltatore e opportunamente separati, potranno essere compresi nei Sal nella misura pari al 50% applicato all'importo complessivo (fornitura e posa e tutti gli oneri eventuali previsti) del prezzo determinato in Progetto Esecutivo corrispondente all'impianto o all'opera.

L'accertamento dei materiali e/o forniture può essere eseguito dalla Direzione dei Lavori presso il cantiere e/o negli stabilimenti delle Imprese fornitrici o in un magazzino dello stesso Appaltatore.

Nel caso venga contabilizzata l'aliquota del 50% della fornitura come sopra indicato, al montaggio degli impianti verrà corrisposto un ulteriore 40% del prezzo complessivo del relativo impianto. Il restante 10% verrà contabilizzato solo dopo l'esito positivo delle prove di funzionalità.

La rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà svincolata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria, previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, comma 2, cod. civ.

Nel caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento ovvero di ritardo nel pagamento delle rate d'acconto o della rata di saldo rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi moratori *ex* D.lgs. 231/2002 s.m.i., determinati secondo il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. 28 settembre 2009 o altro provvedimento vigente in data successiva.

ART. 25 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori, i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del D.m. 145/2000 s.m.i., ad eccezione dell'ultimo periodo del 1° comma della norma.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità e convenienza.

Nel caso di cui al periodo precedente, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18 D.m. 145/2000 s.m.i.

ART. 26 - CONTROLLI E VERIFICHE

Durante il corso dei lavori il Committente e la Direzione dei Lavori dovrà effettuare secondo calendario programmato controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino al collaudo.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore né permettono che l'Appaltatore debba ritenersi *nudus minister* né alcuna preclusione in capo al Committente.

La presenza del Committente o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento del Committente, della Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera designati o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

Oltre a quanto stabilito nell'art. 25 del presente Contratto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.

ART. 27 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Dopo gli adempimenti di cui all'art. 14, penultimo periodo, del presente Contratto, la contabilità finale dei lavori verrà redatta, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 173 D.p.r. 554/1999 s.m.i. nel termine di 15

giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori ai sensi del richiamato art. 14 del presente Contratto.

ART. 28 - COLLAUDI

Salvo quanto stabilito nell'art. 9 del Capitolato Tecnico, si applicano le seguenti norme.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza.

Tale assistenza è compresa negli oneri dell'Appaltatore ed è inclusa nel prezzo pattuito in contratto.

Una volta espletate le prove preliminari, a cura dell'Appaltatore, lo stesso dovrà consegnare alla Direzione Lavori la raccolta delle verifiche e delle prove effettuate in corso d'opera, che saranno controfirmate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto.

Il collaudo finale sarà avviato dai collaudatori nominati dal Committente con avvio delle operazioni entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per la redazione della contabilità finale ai sensi del primo periodo del presente articolo.

La procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore, accertate in sede di collaudo, deve concludersi in 120 giorni.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Si applica l'art. 37 D.m. 145/2000 s.m.i. Per quanto ivi espressamente non previsto si applicano gli artt. da 192 a 210 D.p.r. n° 554/1999 s.m.i.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

Si richiamano le condizioni di formazione della cauzione definitiva di cui alla Lettera di invito, da considerarsi alla stregua di obbligazioni contrattuali.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha versato la cauzione definitiva mediante apposita garanzia fideiussoria con polizza assicurativa (ovvero fidejussione bancaria) numero in data rilasciata dalla società (ovvero istituto)..... Agenzia (ovvero filiale) di..... per l'importo di £.....(Euro.....) pari al% dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

La cauzione definitiva sarà automaticamente restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

ART. 30 – ASSICURAZIONI

Si richiamano le condizioni di formazione della cauzione definitiva di cui alla Lettera di invito, da considerarsi alla stregua di obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore ha stipulato le seguenti polizze:

.....

Le polizze sono allegate al presente Contratto e l'Appaltatore si impegna ad inviare tempestivamente alla Direzione Lavori la prova del pagamento del relativo premio secondo le scadenze previste dalle consuetudini assicurative.

In assenza, la Direzione Lavori, sentito il Committente, rifiuterà l'emissione del S.A.L.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

ART. 31 - DANNI

L'Appaltatore è responsabile del cantiere e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 30 del presente Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 2 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Si applica l'art. 20 D.m. 145/2000 s.m.i.

ART. 32. – MODALITA' DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L'Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 137 D.p.r. n° 554/1999 s.m.i. ovvero a procedere all'iscrizione di riserve ai sensi dell'art. 165 del D.p.r. n° 554/99 e 31 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore è tenuto altresì a confermare le riserve ai sensi dell'art. 174 del d.p.r. n° 554/99.

Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci nei confronti del Committente.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza, o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve debbono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni fissato dall'art. 165. 3° co. D.p.r. 554/1999 s.m.i.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare del contratto d'appalto, il Direttore dei Lavori avvisa il Responsabile del procedimento e gli inoltra relazione in ordine alle contestazioni dell'Appaltatore ed ai fatti oggetto di contestazione.

Il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori ed operate tutte le opportune indagini, formula proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006 s.m.i..

Dell'accordo bonario cui avrà aderito l'Appaltatore viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento che sarà sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi del periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Costituiscono grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto del Committente a risolvere il contratto, oltre ai casi segnalati all'interno del presente Contratto, le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o abbandono del cantiere;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del Committente o del Responsabile dei lavori, su proposta del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 92, 1° co. lett. e) T.U. 81/2008 s.m.i.
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.

Nei casi di cui sopra si applica l'art. 136 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Committente procede ai sensi dell'art. 136, 4° co. e ss. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, il Committente si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine di ultimazione dei lavori, compresa la prosecuzione d'ufficio dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la organizzazione di terzi.

I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque fermo, anche in tal caso, il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, 6° co. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Si applica l'art. 138 D.lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i restanti lavori.

In tutti i casi di risoluzione l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dal Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il

Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, restando fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da Notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Torino.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

ART. 34 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 32 del presente Contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Torino.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico;
- gli elaborati grafici e descrittivi progettuali inerenti il Progetto Esecutivo di cui all'allegato elenco firmati dai progettisti;
- gli Elaborati Cantierabili redatti dall'Appaltatore ed approvati dalla Direzione Lavori;
- i documenti di cui al T.U. 81/2008 s.m.i.;
- il cronoprogramma redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 29 del presente Contratto
- le polizze assicurative di cui all'art. 30 del presente Contratto;
- e gli altri documenti citati nel presente Contratto che per disposizione di cui al medesimo devono essere allegati al presente Contratto.

Nel caso in cui risultasse una discordanza fra gli elaborati progettuali si intenderanno valide le condizioni ritenute, a discrezione della Divisione Lavori, più vantaggiose per il Committente.

ART. 36 - TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 s.m.i.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.p.r. citato, ed è soggetto all'IVA.

ART. 37 – VARIE

Il presente contratto consta di fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall'Appaltatore e dal Committente a ciò designato.

Sono allegati al contratto stesso per farne parte integrante e contestuale:

- 1)
- 2)
- 3)

Redatto in duplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Committente

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 4 (Modalità di esecuzione del contratto); art. 5 (Capitolato speciale d'appalto); art. 6 (Normativa applicabile); art. 7 (Ammontare del corrispettivo); art. 8 (Invariabilità del Corrispettivo); art. 9 (Variazioni al progetto e al corrispettivo); art. 10 (Domicilio dell'Appaltatore); art. 13 (Consegna dei lavori); art. 14 (Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori); art. 15 (Penali); art. 16 (Sospensione e ripresa dei lavori); art. 17 (Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore); art. 18 (Ritrovamento di oggetti e materiali e proprietà dei materiali di demolizione); art. 19 (Prestazioni in economia); art. 20 (Osservanza delle disposizioni normative e retributive); art. 21 (Subappalto); art. 23 (Contabilizzazione delle opere); art. 24 (Modalità di erogazione del corrispettivo); art. 27 (Conto finale dei lavori); art. 28 (Collaudi); art. 29 (Cauzione definitiva); art. 30 (Assicurazioni); art. 31 (Danni); art. 32 (Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario); art. 33 (Risoluzione del contratto-Fallimento dell'Appaltatore); art. 35 (Documenti che fanno parte del contratto).

Torino,
L'Appaltatore
